

ORIGINALE

*Si sottopone  
giur. 2/11*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Sezione Controversie del Lavoro

*dm*

SENTENZA N°

**1097/10**

Depositata il

*15 MAR. 2011*

R.G. 1074/2008

Cron. N° *1670*

Composta dai Signori Magistrati:

- dott. Giuseppe Molinaro - Presidente
- dott. Daniela Migliorati - Consigliere
- dott. Stefano Brusati - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia emessa il 19/9/2008 ed iscritta al n. 1074 del ruolo generale dell'anno 2008 posta in decisione all'udienza collegiale in data 30/11/2010

promossa da

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL- in persona del Direttore Regionale p.t. per l'Emilia Romagna  
Rappresentato e difeso per procura generale alle

**URGENTE**

OGGETTO:

**indennizzo da  
malattia  
professionale**

*2747*

Ufficio Unico  
Uffici Giudiziari  
Corte d'Appello di Bologna

|           |
|-----------|
| 1074/2008 |
| 174       |
| 9         |
| 174       |

**INAIL**

*10 MAR. 2011*

liti notaio Gabriele Bertuzzi n. 19541 rep. not.  
in data 22/3/2007 dagli avv.ti Mauro Converso e  
avv. Giuseppe Carlà, con domicilio eletto presso  
quest'ultimo, in Bologna, via Amendola n. 3, Avvo-  
catura Regionale INAIL per l'Emilia Romagna

- Appellante -

contro

Rappresentata e difesa per procura a margine della  
memoria di costituzione in appello, sia congiunta-  
mente che disgiuntamente, dall'avv.ssa Paola Sora-  
gni del Foro di Reggio Emilia e dall'avv. Marco  
Calandrino del Foro di Bologna, nello studio e  
presso il quale in Bologna, via del Cestello n. 16,  
elegge domicilio speciale

- Appellata -

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE INAIL

"Come nel ricorso in appello."

CONCLUSIONI PER L' APPELLATA

"Come nella memoria di costituzione."



**LA CORTE**

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Relatore Dott. **Stefano Brusati**;

sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti

letti ed esaminati gli atti e i documenti

del processo, ha così deciso:

*pm*



*Ru*

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Reggio Emilia, quale Giudice del Lavoro, con sentenza n. 363/08, ha accolto il ricorso proposto da *Milani Ce spa* con il quale la ricorrente ha chiesto dichiararsi il suo diritto alla corresponsione delle prestazioni di legge per la malattia professionale (sindrome da sovraccarico biomeccanico arti superiori) denunciata il 26 settembre 2000.

Ha ritenuto provato in causa che la ricorrente aveva esercitato, alle dipendenze di ~~CTU~~, le mansioni elencate in ricorso, nel settore cuoci- pasta, dove doveva manovrare pacchi del peso di quindici chilogrammi ciascuno nel reparto di preparazione della carne dove doveva battere la carne con l'apposito strumento azionato manualmente, nel reparto verdura, dove doveva prelevare pacchi di verdura congelata di circa dieci chilogrammi ciascuno, restando altresì adibita al riempimento di vaschette in alluminio di cibo prelevato da apposito carrello.

Quindi, sulla base della espletata CTU, ha affermato che Alla ricorrente doveva essere riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennizzo commisurato ad una riduzione della integrità biologica pari all'8% e ad una inabilità temporanea di 150 giorni a fare tempo dalla domanda amministrativa.

Avverso tale sentenza ha proposto appello INAIL che ha concluso per la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda di controparte.

Si è costituita la ricorrente/ appellata che ha concluso per il rigetto di tale appello.

La causa è stata decisa all'udienza collegiale del giorno 30 novembre 2010.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il proposto appello deve essere respinto.

INAIL ha articolato un sostanzialmente unico motivo di appello con il quale ha censurato la decisione di primo grado essendo mancante la prova in ordine alla sussistenza di un rapporto causale tra l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente/ appellata e la patologia denunciata.

Tale motivo di appello deve essere respinto proprio sulla base di quanto si legge nella CTU espletata in primo grado e debitamente valorizzata nella sentenza impugnata.

Il CTU, in particolare, ha accertato che le patologie da cui è affetta la ricorrente/ appellata e meglio descritte in tale relazione sono di due tipi.

Un primo tipo (vale a dire la patologia artrosica) è sostanzialmente correlata alla età.

L'altra patologia - quella tendinica- a carico dei gomiti e delle spalle è stata dal CTU "imputata", in mancanza di fattori predisponenti, genetici, traumatici o farmacologici, alla attività lavorativa svolta dalla *Milani Ce spa* per altro



venti anni alle dipendenze di ~~ora~~, dove la ~~attività~~ era costretta, nell'esercizio delle mansioni sopra specificate (e che non hanno formato oggetto di contestazione alcuna nel proposto appello), a muovere ripetutamente gli arti superiori in sospensione, per movimentare pesi variabili dai cinque ai quindici chili, con punte di venticinque, e per afferrare ed utilizzare batticarne, mestoli, contenitori di cibo o coltelli.

Secondo il CTU la durata ventennale di tali mansioni, l'acutizzazione dei sintomi durante il lavoro e la remissione dei medesimi nei periodi di riposo comprovano che il lavoro ha agito quale concausa preminente nella determinazione della patologia degenerativa tendinea alle spalle ed ai gomiti determinando le conseguenze sopra ricordate.

Quanto si legge in appello circa la sostanziale inattendibilità di tale CTU ("... nell'elaborato peritale manca una indagine volta ad individuare e valutare l'esposizione professionale al rischio sia in termini qualitativi che quantitativi si' da poter ricondurre la patologia denunciata alle mansioni lavorative svolte...") è affermazione, al tempo stesso, generica e smentita dalla semplice lettura di tale elaborato peritale.

La ulteriore affermazione contenuta nel motivo di appello in esame (secondo la quale le patologie denunciate dalla ~~attività~~ riguardano in egual misura sia gli arti superiori che inferiori e la circostanza che la stessa sia destrimane) non consentono di ritenere che la causa della malattia di qua sia extra lavorativa e ciò proprio sulla base di quanto argomentatamente si legge nella perizia di primo grado dove si mette in luce la circostanza - fondamentale - che le mansioni svolte hanno agito quale concausa preminente nella determinazione della sopra ricordata patologia degenerativa tendinea alle spalle ed ai gomiti.


Che poi non sia possibile determinare, sia pure presuntivamente, il tempo trascorso dalla ~~attività~~ a lavorare in condizioni di rischio di sovraccarico per le spalle ed i gomiti è anch'essa affermazione smentita dalle risultanze processuali dalle quali emerge (v. documentazione; v. stesse dichiarazioni ~~Stamoni~~, dirigente della società datrice di lavoro) che la ~~attività~~ aveva un contratto part time che la impegnava 30 ore settimanali a fronte delle 38 ore settimanali dei contratti full time e che la ~~attività~~ svolgeva anche le ulteriori ore di lavoro indicate nelle buste paga prodotte come "ore supplementari" e "flessibilità part time".

Il proposto appello deve, pertanto, essere respinto con conferma della sentenza impugnata e condanna di parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio.


PQM

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, respinge l'appello avverso la sentenza in atti che conferma. Condanna parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1.250,00 di cui euro 750,00 per onorari oltre Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv.ti M. Calandrino e avv.ssa P. Soragni.  
Bologna, 30/11/2010.

Il Presidente  
Dott. Giuseppe Molinaro



Il Consigliere estensore  
Dott. Stefano Brusati



Il Consigliere di  
Corte

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Deposito in Cancelleria

OGGI 15 MAR. 2011

Il Consigliere di  
Corte

Per copia conforme all'originale

Bologna 16 MAR. 2011

